

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Monza, 10 settembre 2020

A TUTTI I CLIENTI
E LORO SEDI

CIRCOLARE N. 29/2020

Oggetto: “Novità Decreto Agosto” - DL 14.08.2020 n.104

Il 15/08/2020 con la pubblicazione in GU del DL 14/08/2020 n 104 c.d. “Decreto Agosto” sono entrate in vigore una serie di misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Di seguito si richiamano le principali novità introdotte:

Art. 13 – Indennità Covid -19 per gli iscritti a casse previdenziali private

L’art. 13 riconosce ai professionisti iscritti alle casse previdenziali private un’indennità di € 1.000 per il mese di maggio 2020, con le stesse modalità di accesso definite per il mese di aprile dal DM 29.05.2020. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità per il mese di aprile, l’indennità di maggio sarà erogata automaticamente, mentre per i professionisti che non hanno beneficiato dell’indennità di aprile, l’indennità di maggio sarà riconosciuta dietro presentazione di apposita domanda entro il 14/09/2020.

Art. 58 – Contributo a fondo perduto per le imprese della ristorazione

L’art. 58 prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese in attività alla data del 15/08/2020 con attività prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione, 56.29.10 - Mense, 56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale.

Il contributo dovrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP valorizzando la materia prima del territorio e spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Coloro che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 01.01.2019 potranno beneficiare del contributo a prescindere dal fatturato/corrispettivi.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

I soggetti interessati dovranno presentare istanza secondo le modalità che verranno fissate da apposito decreto.

Tale contributo verrà erogato mediante anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione della documentazione fiscale certificante gli acquisti effettuati, anche non quietanzata, nonché di autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza di cause ostative.

Art. 65 – Proroga moratoria finanziamenti alle PMI

L'art. 65 prevede che:

- le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.02.2020 o se successivi, al 17.03.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31.01.2021
- i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.09.2020 i contratti sono prorogati fino al 31.01.2021
- i mutui/altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate/canoni di leasing in scadenza entro il 29.09.2020 è sospeso fino al 31.01.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Per le imprese già ammesse alle citate misure di sostegno alla data del 15.08.2020, la moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30.09.2020.

Per le imprese che alla data del 15.08.2020 presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno citate, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine previsto per l'avvio di procedure esecutive è di 18 mesi.

È prorogata al 31.01.2021 la sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia effettuate dagli intermediari.

Art. 71 – Svolgimento semplificato delle Assemblee

L'Art. 71 dispone che le assemblee di Spa, Sapa, Srl, Società Cooperativa e mutua assicuratrice convocate entro il 15.10.2020, in deroga alle disposizioni statutarie, si possano svolgere anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e che il voto possa essere espresso per via elettronica o per corrispondenza.

Art. 77 – Bonus canoni locazione

L'art. 77 estende il bonus canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, anche al mese di giugno.

Le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, potranno beneficiare di un credito d'imposta anche per il mese di luglio.

Art. 78 – Esenzione Imu

L'art. 78 dispone che non è dovuta la seconda rata Imu relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché' immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che le fattispecie di cui a punti a) b) e c) avevano già beneficiato dell'esclusione dal pagamento dell'acconto.

Con riferimento agli immobili di cui al punto d), il Decreto Agosto prevede che non sia dovuto il versamento dell'Imu per gli anni 2021 e 2022

Art. 79 – Ulteriori agevolazioni per il settore turistico/termale

L'art. 79 reintroduce il credito d'imposta di riqualificazione e di miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere riconoscendo tale credito nella misura del 65% per gli anni 2020 e 2021

Art. 80 – Estensione della nuova detrazione del 110%

L'art. 80 estende agli immobili di categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico) non aperti al pubblico, il Superbonus del 110%

Art. 81 – Credito d'imposta per la pubblicità nel settore sportivo

L'art. 81 stabilisce che imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, oppure in società sportive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, possono usufruire di un credito d'imposta pari la 50% degli investimenti effettuati.

Il credito d'imposta spetta per gli investimenti effettuati dall'01.07.2020 al 31.12.2020, l'investimento in campagne pubblicitarie non deve essere inferiore a € 10.000 ed è rivolto a leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con ricavi 2019 almeno pari a € 200.000 e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Art. 97 – Rateizzazione del 50% delle somme in scadeza il 16.09.2020

L'art. 97 prevede l'ulteriore rateizzazione in massimo 24 rate mensili a partire dal 16.01.2021 limitatamente al 50% delle somme dei versamenti prorogati al 16.09.2020 dal "Decreto Rilancio".

In estrema sintesi i versamenti spostati al 16.09.2020 per i quali è possibile usufruire di tale agevolazione sono:

- per imprese e lavoratori autonomi con ricavi e compensi inferiori a € 2 milioni, relativamente ai versamenti derivanti da autoliquidazione quali ritenute di lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali, Inail e iva scadenti nel periodo 08.03.2020 – 31.03.2020
- per imprese con ricavi e compensi inferiori a € 50 milioni con riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, relativamente ai versamenti derivanti da autoliquidazione quali ritenute di lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali, Inail e iva scadenti nel periodo aprile 2020

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

- per imprese con ricavi e compensi superiori a € 50 milioni con riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, relativamente ai versamenti derivanti da autoliquidazione quali ritenute di lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali, Inail e iva scadenti nel periodo aprile 2020
- per imprese con ricavi e compensi inferiori a € 50 milioni con riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% di aprile 2020 rispetto a aprile 2019, relativamente ai versamenti derivanti da autoliquidazione quali ritenute di lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali, Inail e iva scadenti nel periodo maggio 2020
- per imprese con ricavi e compensi superiori a € 50 milioni con riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% di aprile 2020 rispetto a aprile 2019, relativamente ai versamenti derivanti da autoliquidazione quali ritenute di lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali, Inail e iva scadenti nel periodo maggio 2020
- per le imprese e i lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'01.04.2019 relativamente ai versamenti derivanti da autoliquidazione quali ritenute di lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali, Inail e iva scadenti ad aprile e maggio 2020

Il versamento del 50% delle somme sospese sino al 16.09.2020 dovrà avvenire in unica soluzione al 16.09.2020 oppure in 4 rate con prima rata a partire sempre dal 16.09.2020 e le successive 3 rispettivamente al 16.10.2020 al 16.11.2020 e al 16.12.2020.

Il restante 50% potrà essere versato a partire dal 16.01.2021 in unica soluzione oppure in 24 rate mensili con prima rata da pagarsi il 16.01.2021 e le successive al 16 di ogni mese successivo.

Art. 98 – Proroga del versamento degli acconti 2020

L'art. 98 prevede la proroga del versamento della seconda/unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi /Irap per i soggetti Isa al 30.04.2021.

La proroga riguarda i soggetti con ricavi e compensi non superiori a € 5.164.569 esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo per il quale è stato approvato l'Isa a prescindere dall'applicazione dello stesso (contribuenti minimi/forfetari e quelli che dichiarano una causa di esclusione dagli Isa).

La proroga si applica anche ai soci di società di persone o Srl trasparenti (per le quali il reddito viene attribuito in modo trasparente agli stessi così come avviene per le società di persone).

Art. 99 – Sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento e avvisi di accertamento

L'art. 99 prevede la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 08.03.2020 – 15.10.2020 con riferimento a:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps eseguiti ex art 29 e 30 DL 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia della Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art 1, comma 7912, Finanziaria 2020

Il versamento sospeso dovrà avvenire entro il 30.11.2020 in unica soluzione.

Inoltre relativamente ai piani di rateazione in essere al 08.03.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15.10.2020, la decadenza dalla rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento nel periodo di rateazione di 10 rate anche non consecutive invece di 5.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Art. 110 – Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

L'art. 110 prevede la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio al 31.12.2020, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e annotata nel relativo inventario e nota integrativa.

La rivalutazione può avere effetti soltanto civilistici/contabili oppure può avere anche effetti fiscali con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2021), mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa dei beni rivalutati, il tutto in data anteriore a quella dell'inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio è stata operata la rivalutazione (01.01.2024), ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si considerano i valori dei beni ante rivalutazione. Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva, vanno versate in massimo 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al 2020, 2021 e 2022.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Bissanti